



TRIBUNALE DI BARI  
SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

n. 252 / 2015 R.G.E.

Il G.E.

osservato che l'opponente ha contestato la pretesa creditoria, ricalcolando il quantum secondo parametri che escluderebbero inadempienze alla data di risoluzione del contratto per decadenza dal beneficio del termine;

considerato che tale diversa elaborazione del dovuto suppone l'applicabilità del disposto del secondo comma dell'art.1815 c.c., ossia la gratuità del mutuo in ipotesi di pattuizione di interessi usurari, anche agli interessi di mora, in linea con condivisibile orientamento di legittimità ( Cfr. Cass. n.350/2013);

osservato che il contratto di mutuo azionato contempla interesse di mora corrispondente al tasso soglia;

considerato tuttavia che, per la particolare disciplina delle condizioni economiche del mutuo, il tasso di mora non appare conforme alla normativa in materia di usura, poiché prevede, in ogni caso di risoluzione del contratto, dunque anche per inadempimento, il pagamento anche di tutte le somme previste dall'art.2, comma 3, ivi compresa la commissione di estinzione anticipata, pattuita nella misura del 3% e non costituente pertanto mera predeterminazione del danno per anticipata estinzione del finanziamento;

ritenuto che tale specifica previsione economica integra i gravi motivi che giustificano la sospensione dell'esecuzione;

osservato infine, quanto alla regolamentazione delle spese processuali, che le recenti non univoche pronunce di merito sulla questione e l'evoluzione giurisprudenziale in corso, ne giustificano la compensazione integrale fra le parti;

P.Q.M.

- 1) letto l'art.624 c.p.c., sospende l'esecuzione;
- 2) compensa fra le parti le spese del procedimento;
- 3) assegna il termine perentorio di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di merito.

Bari, 16/5/2016

Il G.E.

Raffaella Simone



